REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

dott.ssa Silvia Rita Fabrizio — Presidente

dott. Alberto Iachini Bellisarii — Consigliere

dott. Marco Bartoli — Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 531/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente

TRA

Parte_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Persona_1* [redacted], *Persona_2* [redacted] e *Persona_3* [redacted], in proprio e quali eredi di *Persona_4* [redacted] e [redacted], giusto provvedimento autorizzativo del [redacted] Giudice Tutelare, dott.ssa Di Stefano Carla, [redacted] elettivamente [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende giusta procura da intendersi a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

E

Controparte_1 *Parte_2* **,** in persona del Direttore Generale nonché legale rapp.te p.t., Prof. *Parte_3*, con sede in L'Aquila, [redacted] snc, elettivamente [redacted] di Stabia (NA) alla [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] del foro di Torre Annunziata (NA), che la rappresenta giusta procura in atti, rilasciata giusta Delibera del Direttore Generale, [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

NONCHE'

Controparte_2 **GIA'** *Controparte_3*

CONTRADDITTORE NECESSARIO – NON COSTITTUITO

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 772/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 1924/2020 Repert. n. 2090/2023 del 13/12/2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte nel presente atto d'appello e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, in parziale riforma della sentenza n. 772/2023 del Tribunale Civile di L'Aquila, in persona del Giudice Dott. Baldovino De Sensi, emessa in data 6.12.2023 nella causa civile iscritta al R.G. n. 1924/2020, depositata in cancelleria in data 13.12.2023, non notificata

1.) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare erronea ed illegittima la sentenza n. 772/2023 del Tribunale di L'Aquila, nella parte in cui ha ritenuto prescritta, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale proposta da *Parte_1* *per conto dei figli minori* *Per_1* , *Per_2* *e* *Persona_3* *e, per l'effetto, condannare la* *Controparte_4* *(C.F. e P. IVA* *P.IVA_1* *, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in L'Aquila,* [redacted] *a pagare in favore di ciascuno dei tre figli minori la somma di € 312.945,00, sulla base dei parametri indicati nelle Tabelle integrate a punti del Tribunale di Milano anno 2022, ovvero quelle diverse somme maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia secondo il prudente apprezzamento della Ecc.ma Corte di Appello adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al soddisfo, oltre agli interessi compensativi del ritardo con cui ciascuno otterrà il risarcimento del danno in parola;*

2.) in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare erronea ed illegittima la sentenza n. 772/2023 del Tribunale di L'Aquila, nella parte in cui ha omesso di riconoscere e liquidare il danno biologico terminale subito da *Persona_4* *e spettante agli attori iure hereditatis e, per l'effetto,*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

condannare la Controparte_4 *(C.F. e P. IVA* P.IVA_1 *), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in L'Aquila,* [redacted] *a pagare in favore degli appellanti la somma di € 66.271,00 o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia in via equitativa dalla Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;*

3.) in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiarare erronea ed illegittima la sentenza n. 772/2023 del Tribunale di L'Aquila nella parte in cui ha omesso di riconoscere e liquidare il danno da perdita di chances di sopravvivenza spettante agli appellanti iure hereditatis e, per l'effetto, condannare l'appellata Cont *al pagamento della somma di € 100.00,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall'adita Ecc.ma Corte d'Appello in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;*

4.) in accoglimento del quarto motivo di appello, dichiarare erronea ed illegittima la sentenza n. 772/2023 del Tribunale di L'Aquila nella parte in cui ha omesso di riconoscere e liquidare il danno patrimoniale derivante dalla perdita delle contribuzioni erogate dal defunto e, per l'effetto, condannare l'appellata Cont *al pagamento della somma di € 13.000,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da valutarsi anche secondo il prudente apprezzamento equitativo della Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 14.3.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. 147/2022), oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge"*

Appellata/appellante incidentale Controparte_5

" *… si riporta all'atto di appello e conclude per l'accoglimento dell'atto di appello e nello specifico in accoglimento del proposto primo motivo di appello, si conclude per la riforma della prima decisione, stante la carenza di prova sul nesso causale, ed in ogni caso in ragione della irrilevanza eziologica di una eventuale condotta colposa del personale medico dell'odierna appellante, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata sig.ra* Parte_1 *[...]* .

Si insiste, in ogni caso, sempre in integrale riforma della prima decisione, per il rigetto della domanda della controparte anche dal punto di vista dell'eventuale danno da perdita di chances, non potendo ritenersi configurabile la sussistenza di alcun pregiudizio risarcibile nemmeno da tale punto di vista. In via gradata rispetto all'accoglimento delle conclusioni rassegnate in relazione al primo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

motivo di appello – che in ogni caso si hanno qui per trascritte e richiamate integralmente, insistendosi sempre per il loro pieno accoglimento - si insiste affinché la Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della decisione impugnata, così provveda:

1)-Accerti e dichiari l'assenza di un nesso causale diretto tra l'evento in questione e la predetta condotta, riconoscendo come la condotta in questione stessa ha inciso solo in termini di perdita di chances;

2)-In conseguenza, provveda a liquidare il danno in questione limitandolo al solo periodo di invalidità temporanea totale riconosciuto dai CC.TT.U, pari a mesi cinque;

3)-In via ulteriormente gradata, ove invece la Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere sussistere un nesso causale diretto, sempre in riforma parziale della prima decisione, accerti e dichiari che, per effetto dell'errata ed ingiustificata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano, sono state erroneamente ed illegittimamente liquidate a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, somme maggiori e non dovute;

3.1)-Per l'effetto, riconosciuta l'applicabilità, nel caso di specie, delle Tabelle del Tribunale di Milano, accerti e dichiari che all'appellata sig.ra Parte_1 *in proprio e n.q., spetta, per il danno da perdita del rapporto parentale, la minore somma di € 225.455,00 in luogo della maggiore e non dovuta somma di € 304.000,00 erroneamente liquidata dal giudice di prime cure;*

3.2)-In ordine agli interessi e rivalutazione, accerti e dichiari che, sulle somme non dovute, non spettano gli interessi come statuiti dal primo giudice, ricalcolando tali accessori di legge sulla minor somma effettivamente liquidata, e liquidando gli stessi secondo quanto previsto dalla decisione n. 1712/1995 delle Sezioni Unite

3.3)-Quanto alle spese di lite, in ogni caso, riduca l'importo riconosciuto in primo grado procedendo a riliquidare le stesse avendo come riferimento lo scaglione dei parametri relativo alla minor cifra effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento complessivo alle controparti, oltre che le tariffe professionali effettivamente applicabili in relazione a ciascuna prestazione.

In ordine all'avverso appello di cui al fascicolo n.r.g. 538/24 il sottoscritto si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e conclude per il rigetto dell'appello siccome inammissibili ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., per le motivazioni evidenziate in precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della parte appellante. Nel merito si conclude per il rigetto dell'avverso appello siccome – in ogni caso – del tutto infondato, pretestuoso e carente di prova, per le motivazioni

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

evidenziate in precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della parte appellante."

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento parziale della domanda proposta con ricorso *ex* art. 702 bis c.p.c. depositato il 24.11.2020 da *Parte_1* – la quale, sia in proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Per_1* , *Per_2* e *Persona_3* aveva convenuto in giudizio la *Controparte_1* *Controparte_6* (di seguito, per brevità, *CP_4* e la *Controparte_2* in relazione al decesso del coniuge *Persona_4* in conseguenza della infezione nosocomiale dallo stesso contratta in occasione del ricovero presso [redacted] di L'Aquila invocandone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti – ha così disposto:

" *- rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di* *Controparte_2* *(già* *Controparte_7* *).*

- rigetta le domande proposte da *Parte_1* *nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori* *Persona_1* *Persona_2* *e* *Persona_3*

- Accoglie le domande proposte in proprio da *Parte_1* *e per l'effetto condanna la* *Controparte_4* *a corrispondere all'attrice in proprio la somma di € 311.178,204, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal* [redacted] *e sino al giorno del pagamento effettivo.*

- Condanna gli attori alla refusione delle spese del giudizio in favore di *Controparte_2* *[...]* *(già* *Controparte_7* *) che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali del 15%, CA 4% e IVA se dovuta come per legge.*

- Condanna *Parte_1* *nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori* *Persona_1* *Persona_2* *e* *Persona_3* *alla refusione delle spese del giudizio in favore della* *Controparte_4* *che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali del 15%, CA 4% e IVA se dovuta come per legge.*

- Condanna la *Controparte_4* *alla refusione delle spese del giudizio in favore di* *Parte_1* *in proprio che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali del 15%, CA 4% e IVA se dovuta come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.* [redacted] .

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

1.1. In sintesi, per quanto è qui ancora di interesse evidenziare, la motivazione della sentenza appellata si articola nei seguenti passaggi:

a) la domanda proposta dall'attrice, in proprio e nella sua qualità, *iure hereditatis* va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, mentre quella proposta, nelle anzidette due qualità *iure proprio,* in quella extracontrattuale;

b) la domanda proposta *iure proprio* dall'attrice, quale esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori *Per_1* , *Per_2* e *Per_3* risulta prescritta, mentre non lo è sia quella *iure proprio* proposta dall'attrice per se stessa sia quella *iure hereditatis* nell'una e nell'altra qualità;

c) sulla base della ctu medico legale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo a scopo conciliativo (art. 696 bis c.p.c.), è provata la responsabilità della struttura sanitaria per l'infezione nosocomiale contratta dal *de cuius* *Persona_4* per non essere state "*attuate tutte quelle procedure volte a tentare di prevenire l'instaurarsi di quelle infezioni correlate all'assistenza*".

d) è fondata la domanda proposta dalla attrice in proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, danno liquidato, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento della morte del marito e dell'età dello stesso, della presenza di figli e della situazione di convivenza, in € 304.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal [redacted] sino al soddisfo;

e) del pari fondata è la domanda risarcitoria avente ad oggetto le somme non contestate, relative alle spese legali (€ 3.206,00) e di ctu (€ 4.172,24) sostenute nel giudizio di atp;

f) diversamente, le domande risarcitorie proposte *iure hereditatis* non sono fondate in quanto, da un lato, non è provato il dedotto danno biologico terminale (cd. "da lucida agonia") non risultando neppure dalla ctu che il paziente, affetto da una emorragia cerebrale in corso, fosse consapevole dell'imminente fine della propria vita, e, dall'altro lato, non è riconoscibile l'invocato ulteriore danno da perdita di chance di sopravvivenza del defunto congiunto, inteso come danno da perdita anticipata della vita, come da giurisprudenza della Corte di Cassazione.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'attrice *Parte_1* nella qualità di esercente la responsabilità dei figli *Per_1* , *Per_2* e *Per_3* , in proprio e quali eredi del padre deceduto, *Persona_4*

A sostegno del gravame, sono stati addotti i motivi di seguito riassunti.

2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto prescritta la domanda di risarcimento del danno parentale proposta il 16.12.2020 dall'attrice per conto dei figli minori (*Per_1* , *Per_2* ,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

Per_3) poiché decorsi 5 anni dalla [redacted] Persona_4 [redacted]
Invero, nella fattispecie, si applica l'art. 2947 comma 3 c.c. a mente del quale "*in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile*". Dal momento che è risultato provato un comportamento colposo da parte dei sanitari dell' Parte_4 L'Aquila, viene in rilievo un fatto riconducibile al reato di omicidio colposo, e, dunque, deve applicarsi il termine prescrizionale di sei anni previsto dall'art. 157 comma 1 c.p., come peraltro ampiamente dedotto dalla parte attrice nel corso del giudizio di primo grado, termine non ancora spirato alla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.

2.2. E' censurabile il mancato riconoscimento del cd danno biologico terminale subito dal Per_4 e poi trasmesso *iure hereditatis* ai congiunti. Infatti, il Tribunale ha erroneamente assimilato e confuso due componenti del danno terminale, le quali sono tra loro distinte cioè il "danno biologico terminale" (cioè il danno biologico "stricto sensu" subìto per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni e quella del decesso, spettante *iure proprio* alla vittima del fatto illecito e trasmissibile "iure successionis", ove il danneggiato non muoia immediatamente, ma sopravviva per un apprezzabile lasso di tempo, essendo invece irrilevante che sia rimasto cosciente, danno proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente e prescinde dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza) e il "danno morale terminale" (detto anche "danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico", consistente invece nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, danno rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente). Nel caso di specie, è certamente configurabile in capo al paziente e trasmissibile *iure hereditatis* il danno terminale quanto meno nella prima componente del danno "biologico", determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'*exitus*, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale.

2.3. Anche la decisione di ritenere insussistente il danno da perdita di chance di sopravvivenza è sorretta da una motivazione errata oltre che perplessa e confusa. Essa, affermando il giudice che *"il danno da perdita di chance di sopravvivenza, inteso come danno da perdita anticipata della vita (...) non può trovare spazio nel nostro ordinamento"*, muove dall'erronea sovrapposizione della categoria

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

del danno da perdita di chance di sopravvivenza con quella del danno da perdita anticipata della vita (cd. danno da premorienza). E il danno da perdita di chance di sopravvivenza, inteso appunto come danno derivante dalla perdita della possibilità di vivere più a lungo o comunque con minori sofferenze, ricorre nel caso di specie, posto che il *Per_4* ove non vi fosse stata infezione nosocomiale causativa del successivo decesso, avrebbe potuto vivere più a lungo e segnatamente, secondo i ctu, per altri cinque mesi.

2.4. Il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata *iure proprio* dalla ricorrente ed avente ad oggetto la "*consistente nella perdita delle utilità economiche di cui i congiunti beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro, e che, tenuto conto del reddito annuo (media ultimi due redditi), pari ad € 34.000,00, nonché delle chance di sopravvivenza in capo al de cuius (cinque mesi), risulta essere pari ad € 13.000,00 (€ 2.600,00 x n. 5 mesi), o alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia*". Invero, il giudice, dopo aver premesso che "*Parte_1 lamenta di aver subito, in seguito alla morte del proprio congiunto, un danno iure proprio, consistente nelle sofferenze morali derivanti dalla perdita parentale e quelle patrimoniali derivanti dalla perdita di utilità economiche*" ha omesso ogni statuizione sulla domanda del danno patrimoniale in violazione dell'art. 112 c.p.c., a mente del quale "*il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa*".

3. Mediante deposito di comparsa, si è costituita la *Cont* 1 la quale ha eccepito l'inammissibilità *ex* art. 342 c.p.c. dell'appello e dedotto nel merito l'infondatezza dello stesso.

4. La sopraindicata decisione del Tribunale di L'Aquila è stata impugnata anche dalla medesima *CP_4* con autonomo atto di appello nel procedimento R.G. n. 538/2024.

A fondamento del gravame sono stati addotti i motivi di seguito riassunti.

4.1 Il giudice di prime cure ha affermato la responsabilità della *CP_4* per la morte del *Per_4* riconoscendo il nesso di causalità tra l'infezione nosocomiale contratta all'interno della struttura ospedaliera e il decesso, nonché l'assenza di documentazione diretta a dimostrare l'assunzione di tutte le procedure idonee ad evitare l'instaurarsi dell'infezione. La decisione è errata, posto che dalle risultanze della CTU emerge tanto l'assenza di una condotta colposa in capo alla *CP_4* ponendosi l'insorgere dell'infezione come fatto non prevedibile e non prevenibile ed essendo state adottate tutte le misure idonee ad evitarlo, quanto l'assenza di un nesso causale tra l'infezione e il decesso, che si sarebbe comunque verificato in ragione della grave patologia pregressa. Pertanto, l'insorgere dell'infezione ha avuto un ruolo irrilevante, o quasi, nella produzione dell'evento morte. In ogni caso,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

anche ove si volesse ritenere il predetto nesso di causalità, l'eventuale pregiudizio risarcibile sarebbe rappresentato da una perdita di chance di sopravvivenza per un massimo di cinque mesi e, pertanto, la liquidazione dovrebbe avvenire, in via equitativa, tenendo conto soltanto di tale possibilità perduta. Il risarcimento riconosciuto dal giudice di prime cure integra una palese violazione dell'art. 1226 c.c. perché il predetto eventuale danno andava liquidato come frazione assolutamente minimale di quanto riconosciuto in relazione alla ipotizzata (massimo cinque mesi) ulteriore sopravvivenza, peraltro in condizioni di totale invalidità temporanea.

4.2. Il giudice di primo grado ha erroneamente affermato la sussistenza del nesso causale tra condotta della *CP_4* ed evento morte, dovendosi invece riconoscere come la prima abbia rilevanza solo in termini di chance. In via ulteriormente gradata, ove cioè dovesse essere riconosciuto il nesso di causalità diretta tra condotta della struttura sanitaria e decesso del *Per_4* e ritenere che il danno debba essere liquidato secondo i criteri generali individuati applicati con la sentenza gravata, esso andava liquidato secondo le Tabelle di Milano in luogo di quelle romane in quanto pubblicate il 29.06.2022 rispetto alla pubblicazione della sentenza del 13.12.2023. La liquidazione dovrà, in ogni caso, essere conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla rivalutazione monetaria e degli interessi palesemente disattese dal giudice di prime cure il quale ha riconosciuto l'una e gli altri dalla data dell'evento dannoso.

5. Riunito al presente giudizio quello sopra citato n. 538/2024, alla udienza del 10.12.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento, sulle conclusioni innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022).

6. In quanto precedente da un punto di vista logico e giuridico, deve essere esaminato il primo motivo dell'appello incidentale della *CP_4* nella parte concernente il nesso di causalità tra condotta e l'evento dannoso. Il motivo è infondato.

6.1. Occorre muovere dal presupposto che non viene in contestazione l'esistenza dell'infezione nosocomiale contratta dal *Per_4* ll'interno della struttura ospedaliera di L'Aquila, ma l'assenza della colpa in capo alla struttura ospedaliera in ordine all'insorgere dell'infezione, nonché la irrilevanza della infezione in relazione al decesso del paziente. In particolare, l'appellante afferma l'assenza di colpa in capo alla struttura nell'insorgenza dell'infezione, sostenendo che essa era imprevedibile e non prevenibile, avendo la struttura adottato tutte le misure volte ad impedirla. Tuttavia, il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto la colpa della struttura, posto che a fronte dell'azione di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

responsabilità promossa *iure hereditatis* – inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale, stante il contratto di spedalità tra struttura e paziente – spettava al debitore (la struttura) fornire la prova liberatoria di aver adottato le misure idonee ad evitare l'infezione. Lo stesso può dirsi con riferimento all'azione di responsabilità promossa *iure proprio* – con conseguente applicazione delle regole probatorie di cui all'art. 2043 c.c. – posto che in forza del principio di vicinanza della prova il danneggiato può limitarsi a provare tramite presunzioni l'elemento soggettivo, mentre spetta al debitore la prova liberatoria (Così Cass. 2025/17145).

6.2. Ciò premesso, dalla consulenza tecnica è emerso che:

- "*non è possibile verificare nella documentazione sanitaria in Atti alcun aspetto che possa far emergere la corretta applicazione, in quanto nessuna delle azioni preventive ampiamente citate in letteratura scientifica, fatta salva la somministrazione delle terapie antibiotiche, peraltro adeguata ed appropriata, risulta tracciabile nelle cartelle cliniche e non è dato quindi di conoscere l'effettiva realizzazione e le modalità di esecuzione delle stesse".*

- *"non risultano documentalmente attuate tutte quelle procedure volte a tentare di prevenire l'instaurarsi di quelle infezioni correlate all'assistenza che, nel caso di specie, hanno definitivamente precipitato le condizioni di salute già estremamente precarie del Sig.* *Per_4* . (pag. 28).

E', quindi, assente qualsivoglia documentazione che comprovi l'adozione previste dalle *leges artis* idonee ad impedire l'infezione nosocomiale. A tal fine, la prova testimoniale articolata dalla *CP_4* (sulla quale si è insistito in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione in appello) verte su circostanze generiche che non avrebbero in ogni caso consentito di superare la predetta lacuna probatoria e ritenere assolto l'onere probatorio della *CP_4* peraltro, i testi indicati fanno parte del personale dipendente/incaricato dalla stessa *[...]* *CP_1* , astrattamente responsabile per quanto accaduto e, quindi, di credibilità pressocché nulla. Né può attribuirsi rilevanza al dato statistico secondo il quale soltanto un terzo delle infezioni correlate all'assistenza sono prevenibili. Infatti, come rilevato dall'ausiliario, l'organizzazione mondiale della sanità richiede l'adozione di tutte le misure preventive "abbondantemente" richiamate dalla lettura scientifica nell'ottica della massima riduzione del fenomeno. Pertanto, prima ancora di invocare l'ineliminabilità di una parte delle infezioni correlate all'assistenza, occorre attuare tutte le misure volte a scongiurarne il rischio.

6.3. Con riferimento al rapporto causale tra infezione e decesso va, poi, osservato che il giudice di prime cure ha correttamente accertato come il decesso del *Per_4* sia attribuibile al concorso della

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

grave patologia della quale era affetto al momento dell'ingresso nella struttura aquilana con l'infezione nosocomiale. L'accertamento del nesso causale tra la condotta della struttura sanitaria- di natura omissiva, stante l'assenza di documentazione che attesti l'adozione delle misure volte ad impedire la verificazione l'insorgere dell'infezione e l'evento morte, presuppone il ricorso ai criteri fissati in via generale agli artt. 40 e s.s. del codice penale, in base al quale un fatto è causa di un evento ove, a seguito di un giudizio controfattuale che ipotizzi la condotta doverosa omessa, è possibile pervenire alla soluzione secondo la quale l'evento non si sarebbe verificato o, comunque, si sarebbe verificato in tempi e con modalità lesive diverse.

6.4. Va, allora, considerato che:

- il *Per_4* venne trasferito [redacted] di L'Aquila in data 10.06.2015 a causa di gravi condizioni cliniche compromesse da emorragia tetraventricolare;

- in ragione della estrema gravità del quadro neurologico in cui verteva, l'aspettativa del [redacted] non avrebbe potuto eccedere i 5 mesi;

- in data 11.06.2015 insorse l'infezione nosocomiale, a causa dell'omessa adozione delle misure necessarie, allorquando fu rilevata la prima positività del liquido cefalorachidiano, mentre nei giorni precedenti la glicorrachia era stata pressoché normale, quest'ultimo indice inequivocabile di assenza di moltiplicazione batterica all'interno delle cavità intracerebrali;

-in data [redacted] si verificò il decesso.

6.5. Considerato tutto ciò, ricorrendo al giudizio controfattuale, ipotizzando l'adozione delle misure necessarie per impedire l'insorgere dell'infezione, si perviene alla soluzione per cui l'evento (il decesso) si sarebbe verificato ma secondo tempi e modalità diversi, per cui il *Per_4* vrebbe vissuto altri 5 mesi. Infatti, risulta dalla CTU che "*Dall'esame della documentazione sanitaria in Atti è possibile dunque dedurre che il decesso del Sig. Per_4 i debba ricondurre agli effetti secondari della infezione liquorale e sistemica indotta da batteri di tipo nosocomiale, in soggetto vertente già in condizioni cliniche compromesse a causa di una emorragia cerebrale tetraventricolare. Pertanto, deve ritenersi comunque il decesso in nesso di causalità con l'infezione nosocomiale contratta, sebbene in presenza della concausa preesistente della gravissima patologia neurologica"* (pag. 18).

6.6. Non è, infine, condivisibile l'assunto per cui il sopravvenire dell'infezione non avrebbe rilevanza giuridica stante l'esistenza di una preesistente patologia che avrebbe comunque condotto alla morte del paziente. Infatti, è principio consolidato nell'ambito della causalità, che il giudizio controfattuale deve verificare l'evento concreto verificatosi *hic et nunc* e non quello astrattamente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

considerato. Pertanto, è ininfluente il dato per cui la morte sarebbe comunque occorsa in ragione della grave patologia pregressa, posto che l'infezione nosocomiale ha inciso sul decorso causale degli eventi, determinando la verificazione di un evento (morte) diverso sotto il profilo temporale e dell'intensità lesiva. Nell'ambito della responsabilità sanitaria – peraltro, in conformità, ai principi generali in materia di responsabilità civile –, è poi noto il principio secondo il quale se la produzione di un evento dannoso è riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta sanitaria e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, fermo restando, sotto altro e diverso profilo, la necessità di circoscrivere l'obbligo risarcitorio di quest'ultimo alle effettive conseguenze della propria condotta on includendo quelle derivanti dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (sul tema, v., tra le altre, la recente Cass. 17006/2025).

7. Venendo ora all'appello principale, il primo motivo, concernente il danno parentale invocato *iure proprio* dall'appellante per conto dei tre figli minori, è fondato.

7.1. A tal proposito giova muovere dal presupposto che la domanda di risarcimento del danno derivante da fatto illecito è soggetta al termine di prescrizione quinquennale (termine decorrente dal *dies* di verificazione del fatto) stabilito dall'art. 2947 comma 1 c.c. Tuttavia, l'art. 2947 comma 3 c.p.c. fissa un diverso termine di prescrizione per l'azione civile, ove il fatto oggetto di causa sia previsto dalla legge come reato. Pertanto, occorre stabilire se vi sono o meno le condizioni per ritenere, nel caso di specie, che il fatto illecito della *CP_4* integri o meno gli estremi dell'illecito penale. Sul punto assume rilievo quanto stabilito da Cass. 29859/2023 in base alla quale "*è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018, richiamate anche nella sentenza impugnata).

7.2. Considerato che nel caso di specie non vi è stata querela occorre accertare *incidenter tantum* la rilevanza penale del fatto, consistente nella riconducibilità della morte del Per_4 alla colposa condotta della struttura ospedaliera. Il reato che qui viene astrattamente in rilievo è l'omicidio colposo p. e p. dall'art. 590 sexies c.p., a mente del quale è "*Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.*". Trattasi di fattispecie penale di cui al Titolo XII del Libro II, Capo I del Codice penale, dedicato ai delitti contro la persona, che tutela il bene giuridico della vita dell'individuo. A venire in rilievo è un reato a forma libera, il cui disvalore si incentra sulla riconducibilità dell'evento morte alla condotta del soggetto agente (anche detto causalmente orientato) per cui ciò che rileva - sotto il profilo dell'elemento oggettivo- è l'accertamento di una condotta, di un evento, nonché del nesso causale tra la prima e il secondo. Va poi considerato che la condotta può rilevare sia come attiva che omissiva e, quindi, può configurarsi un reato omissivo improprio, stante la previsione di cui all'art. 40 c.p. per cui *"non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*. Diversamente, sotto il profilo soggettivo, occorre accertare la colpa del soggetto agente e, quindi, verificare se l'evento morte sia stato cagionato per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per violazione di regole cautelari contenute in leggi, regolamenti, ordini o discipline. Pertanto, non è sufficiente verificare che la condotta risulti come *condicio sine qua non* dell'evento, ma occorre anche verificare che quella condotta sia stata tenuta in violazione di una regola cautelare generica o specifica, per cui il comportamento alternativo lecito richiesto avrebbe escluso la produzione dell'evento hic et nunc considerato (cd causalità della colpa).

7.3. Nel caso di specie, è possibile ravvisare gli elementi propri della struttura del reato, tanto quelli oggettivi quanto quelli soggettivi. Sotto il profilo oggettivo, viene in rilievo la condotta omissiva dei sanitari operanti all'interno della struttura, i quali non hanno adottato le misure necessarie ad impedire l'insorgere dell'infezione e, quindi, la morte anticipata del paziente. Trattasi di condotta omissiva connotata da colpa, posto che, come rilevato nella consulenza tecnica "*non risultano documentalmente attuate tutte quelle procedure volte a tentare di prevenire l'instaurarsi di quelle infezioni correlate all'assistenza che, nel caso di specie, hanno definitivamente precipitato le condizioni di salute già estremamente precarie del Sig.* Per_4 . Sussiste poi il nesso causale tra la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

predetta omissione colposa e l'evento, posto che - sulla scorta del giudizio controfattuale di verificazione della causalità - l'adozione delle misure prescritte dalla normativa e dalla comunità scientifica avrebbe impedito la contrazione dell'infezione e, quindi il decesso. Detto giudizio va condotto alla stregua del criterio civilistico del "più probabile che non" e non attraverso il ricorso al più severo criterio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio", posto che l'accertamento del reato incidenter tantum va condotto alla stregua dei criteri propri del processo civile. Deve ritenersi sussistente il nesso causale tra condotta omissiva ed evento, essendo stato accertato nell'ambito della consulenza tecnica che *"il decesso del Sig. Per_4 si debba ricondurre agli effetti secondari della infezione liquorale e sistemica indotta da batteri di tipo nosocomiale, in soggetto vertente già in condizioni cliniche compromesse a causa di una emorragia cerebrale tetraventricolare. Pertanto, deve ritenersi comunque il decesso in nesso di causalità con l'infezione nosocomiale contratta, sebbene in presenza della concausa preesistente della gravissima patologia neurologica".*

7.4. Essendo possibile riconoscere *incidenter tantum* la rilevanza penale dell'illecito, deve ritenersi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, non prescritta la domanda di risarcimento del danno parentale proposta *iure proprio* dalla parte attrice per conto dei tre figli Per_1 , Per_2 e Persona_3 occorrendo applicare il più lungo termine di prescrizione di sei anni previsto di cui agli artt. 2947, comma 3, e art. 157 c.p. in luogo di quello quinquennale stabilito dall'art. 2947, comma, 1 c.c.. Va, allora, accolta la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dall'attrice, odierna appellante principale, *iure proprio* per conto dei tre figli minori, sussistendo, come ritenuto dal giudice di prime cure, tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c..

7.5. Ciò posto, per la liquidazione del danno, può muoversi dalle tabelle del Tribunale di Roma, già utilizzate dal giudice di primo grado per liquidare il danno parentale patito dall'appellante principale, però nella versione aggiornata risalente al 2025 (nel senso che, in caso di liquidazione del danno in grado di appello, il giudice deve applicare d'ufficio la versione più aggiornata delle tabelle, cfr. Cass. 22183/2025) Alla sua stregua, considerandoti il punteggio per la relazione di parentela con il *de cuius* (18 punti), per l'età inferiore a 10 anni di ciascuno dei figli (5 punti), quello dell'età del defunto (44 anni, 3 punti) e quello della convivenza (4 punti), per un totale di 30 punti, e il valore punto pari ad € 11.549,20, si otterrebbe, per ciascuno dei tre figli, la somma di € 346.476,00.

7.6. La liquidazione – che è necessariamente di natura equitativa – del danno parentale in esame, pur muovendo dal predetto dato, non può non tenere conto della sopra illustrata peculiarità del concreto caso in esame: in particolare, il fatto che il paziente sarebbe comunque deceduto di lì a poco

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

(come si è detto, con ogni probabilità, in un tempo massimo di cinque mesi) a causa della gravissima patologia pregressa e, in specie, delle connesse pessime condizioni di salute, ormai irrimediabilmente compromesse. A tale riguardo, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale la durata presumibile della residua sopravvivenza del *de cuius* rileva quale parametro per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale spettante ai congiunti. Principio espresso in varie massime di pronunce della Suprema Corte:

- "*ove il danneggiato già in condizioni invalidanti di per sé idonee a condurlo alla morte deceda in conseguenza di eventuali condotte (commissive od omissive) di terzi, la risarcibilità iure proprio del danno (patrimoniale e) non patrimoniale riconosciuto ai congiunti può subire un ridimensionamento solamente in ragione della diversa considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere (sia sul piano affettivo che economico) del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.*" (v. Cass. 18284/2021);

- *In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)*" (v. Cass. 35998/2023);

- "*La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)" (Cass. 25271/2025).

Alla stregua delle predette valutazioni, ossia che lo sfortunato *Per_4* arebbe vissuto al massimo altri cinque mesi – anziché fino a 80 anni secondo l'aspettativa di vita ISTAT per gli uomini calcolata nel 2015) – e che, quindi, i tre figli avrebbero ancora beneficiato del rapporto parentale per quel limitatissimo periodo – anziché, in assenza delle pregresse patologie, verosimilmente per altri 36 anni – il danno parentale risarcibile a favore dei tre figli va determinato nella misura del 10% rispetto al sopraindicato importo di euro 346.476,00. Pertanto, per ciascun figlio, va liquidata la somma di euro 34.647,60, importo che, sulla base di una valutazione equitativa che tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto, rappresenta a giudizio del Collegio, l'equo controvalore monetario del pregiudizio effettivo sofferto dai danneggiati a causa della condotta colposa della struttura sanitaria. L'importo risarcitorio è liquidato all'attualità; a ciascun danneggiato spettano gli interessi compensativi nella misura legale da calcolarsi sulla predetta somma devalutata al momento del [redacted] e via via, anno per anno rivalutata, sino alla data della presente decisione; sulla somma finale competono, altresì, gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo (cfr., tra le tante, Cass. 28399/2024 e Cass. 29830/2018).

8. A questo punto, per ragioni di chiarezza espositiva, va esaminato la seconda parte del primo motivo e il secondo motivo dell'appello incidentale della *CP_4* i quali vertono sulla liquidazione del danno parentale subito dall'appellante principale, *Parte_1* Essi sono parzialmente fondati secondo quanto di seguito esposto.

8.1. Va preliminarmente osservato come il giudice di primo grado, accertata la sussistenza di detta voce di danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale e nelle ripercussioni di natura dinamico relazionale occorse in ragione della perdita del congiunto, ha provveduto alla relativa quantificazione attraverso il riferimento alle cd. tabelle di Roma, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui il danno parentale va liquidato seguendo una tabella basata su di un sistema a punti (che permetta di tenere conto dell'età della vittima, dell'età del superstite, della eventuale convivenza, del grado di parentela). Pertanto, considerata l'età del coniuge al momento del decesso (35 anni) dell'età del de cuius (44 anni) della presenza di figli e della convivenza (desumibile

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

dal dato per cui i coniugi erano sposati da dieci anni) il giudice ha liquidato la somma del risarcimento in euro 304.000,00. A tal proposito giova considerare Cass. sent.10579/2021 (il cui principio è espresso anche in Cass. 33005/2021 e in Cass. 26300/2021) secondo la quale *"al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.".* A seguito dell'intervento della Suprema Corte, che ha quindi accordato preferenza per un sistema tabellare a punti - e quindi al sistema utilizzato dalle Tabelle di Roma - l'osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, come è noto, ha provveduto ad un'opera di rielaborazione dei criteri di determinazione del danno parentale, in conformità ai criteri espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, sino al 29.06.2022, le Tabelle di Milano prevedevano un sistema di liquidazione del danno parentale basato su una forbice di valore per le varie categorie di congiunti, entro la quale il giudice individuava discrezionalmente la misura del danno risarcibile (come ricordato da Cass. 2021/10579). Prima della rielaborazione delle Tabelle milanesi del 2022, la giurisprudenza aveva quindi preferito il ricorso alle Tabelle di Roma, affermando che (Cass. 1179/2021) *"per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale".* Ad oggi, invece, anche il sistema delle tabelle milanesi si fonda su di un sistema a punti attribuibili al congiunto tenuto conto dell'età del defunto e del superstite, dell'eventuale convivenza, nonché dell'intensità del rapporto affettivo che caratterizzava il rapporto parentale perduto. Considerando, quindi, che "*le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021"* (così Cass. 37009/2022) ad oggi il giudice può liquidare il danno parentale in via equitativa tanto facendo riferimento alla Tabella di Milano quanto a quella di Roma. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che "*Non è mai stato, e non è a tutt'oggi compito di questa Corte - in tema di distinzione, che allarma autorevole dottrina, tra*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

"merito" e "controllo della motivazione" - procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno, rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali, potendosi, al più, formulare l'auspicio - nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore - della costruzione di una tabella unica nazionale, all'esito di un lavoro congiunto tra gli osservatori impegnati nello studio ed alla elaborazione delle tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale." (Cass. 37009/2022). Da quanto esposto, deriva che è, dunque, legittima l'applicazione delle Tabelle di Roma operata dal giudice di primo grado.

8.2. Ciò posto, occorre nondimeno rideterminare l'entità del danno parentale risarcibile in base alle tabelle romane alla luce di quanto innanzi esposto con riferimento al danno parentale subito dai tre figli (v. *supra* paragr. 7.6.), cioè del fatto che, come accertato dal CTU, la durata della vita del *Per_4* si sarebbe sviluppata - in assenza dell'infezione contratta nella struttura ospedaliera- in misura non eccedente cinque mesi.

8.3. La determinazione del danno risarcibile può, quindi, muovere anche in questo caso dall'applicazione delle tabelle di Roma nella più recente versione del 2025. Il sistema tabellare anzidetto consente di attribuire 20 punti per la qualità di coniuge della *Pt_1* 3 punti per l'età del [redacted] al momento del fatto (44 anni), 3,5 punti per l'età della *Pt_1* (35 anni) al momento del fatto, 4 punti aggiuntivi per la convivenza, così pervenendo a 30,5 punti totali che, moltiplicati per il coefficiente di 11.549,20 permettono di addivenire alla somma complessiva di euro 352.250,60. A questo punto, considerato l'orientamento giurisprudenziale già ricordato, secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai congiunti deve subire un ridimensionamento in ragione dell'arco temporale entro i quali gli stessi avrebbero potuto ancora godere del rapporto col de cuius che, nel caso di specie, in ragione della grave patologia pregressa, non avrebbe ecceduto i cinque mesi, occorre ridurre il quantum ottenuto. Pertanto, il danno parentale va risarcito nella misura del 10% rispetto alla somma di euro 352.250,50 di cui alle Tabelle di Roma e quindi, in euro 35.225,00 che, appunto, ripetendosi il ragionamento già sopra illustrato, appare l'equo controvalore monetario del concreto ed effettivo pregiudizio subito dalla danneggiata. L'importo risarcitorio è liquidato all'attualità; spettano gli interessi compensativi nella misura legale da calcolarsi sulla predetta somma devalutata al momento del [redacted] e via via, anno per anno rivalutata, sino alla data della presente decisione; sulla somma finale competono, altresì, gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

9. Occorre ora passare al secondo motivo dell'appello principale, concernente il danno invocato *iure hereditatis*. Esso è infondato.

9.1. Giova, innanzitutto, rimarcare la distinzione intercorrente tra il danno biologico terminale e il danno morale terminale, anche detto danno da lucida agonia, posto che "*in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo*" (Cass. sez. III sent. 2024/7923). Il danno biologico terminale si configura come danno alla salute della persona e che prescinde da qualsivoglia indagine sulla consapevolezza o meno di essa sulla propria condizione. In particolare, detta voce di danno si configura quando la persona, dopo aver subito il fatto illecito lesivo- che poi condurrà alla morte- viene a trovarsi in una condizione di temporanea invalidità che le impedisce di svolgere tutte quelle attività quotidiane che prima le appartenevano. In questo senso, come osservato dalla recente Cass. ord. 5448/2020 *"il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute") subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (conf., da ultimo, la già cit. Cass. 1856/2019); siffatto danno, infatti, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto".*

9.2. Orbene, al contrario di quanto deduce l'appellante che invoca il riconoscimento del danno terminale biologico, nella specie, non risultano elementi dai quali poter desumere che l'aggravamento

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

delle condizioni di salute del *Per_4* – dovute all'infezione nosocomiale contratta nella struttura ospedaliera aquilana – abbiano inciso sulle sue attività di vita quotidiana, invero già inesorabilmente compromesse dalla grave patologia per la quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico di derivazione biventricolare esterna. Infatti, ancor prima dell'infezione nosocomiale contratta nel corso della degenza presso [redacted] di L'Aquila (dal 10.6.2015 al 27.7.2015), le condizioni di vita del paziente avevano già subito un drastico stravolgimento, per cui non è possibile affermare l'esistenza di pregiudizi ulteriori costituenti danno biologico terminale. A tale riguardo, si ricorda che il *Per_4* prima e al momento del ricovero ospedaliero presso la struttura aquilana, si trovava in condizioni cliniche gravemente compromesse a causa di una pregressa massiva emorragia cerebrale tetraventricolare, costituente un quadro neurologico di estrema gravità e, dunque, egli aveva già completamente perduto ogni abilità fisica con impossibilità di svolgere qualsiasi attività di vita quotidiana (cfr. CTU doc. 9).

10. Il terzo motivo dell'appello principale è infondato, non potendosi ravvisare un danno da perdita di chance.

10.1. A tal proposito occorre considerare che il danno da perdita di chance consiste in una seria, apprezzabile e consistente possibilità di conseguire un risultato favorevole. Si tratta, quindi, di un danno recato ad una posta attiva presente nella sfera giuridica del soggetto danneggiato (cioè, la possibilità di un risultato) mentre il risultato è soltanto futuro, come un incremento che con serie probabilità sarebbe stato conseguito ove non fosse stato perpetrato l'illecito. La categoria del danno da perdita di chance trova particolare applicazione nell'ambito della responsabilità sanitaria, ove la condotta colposa sanitaria è suscettibile di eliminare dalla sfera soggettiva del paziente la concreta possibilità di guarigione. Tuttavia, è proprio in ambito sanitario che la giurisprudenza presta particolare attenzione alla distinzione tra danno da perdita di chance e danno da perdita anticipata della vita. Ebbene, quest'ultima si configura ogniqualvolta il paziente, sottoponendosi alle cure della struttura sanitaria, non ha la possibilità di conseguire un risultato favorevole (come la guarigione o il miglioramento della propria condizione) essendo in una condizione dall'esito infausto. In quel caso, la condizione del paziente che si interfaccia con i sanitari della struttura è fisiologicamente destinata a progredire fino alla morte, per cui la condotta illecita che anticipa il decesso non rileva nell'ambito della perdita di chance. In questo senso, Cass. 28993/2019, secondo la quale *"la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali."(Cass.28993/2019).

10.2. Orbene, alla luce delle predette considerazioni, è da escludere che nel caso di specie si configuri un danno da perdita di chance, venendo piuttosto in rilievo la perdita anticipata della vita. Infatti, al momento della contrazione della grave patologia per la quale aveva ricevuto la diagnosi di "ictus celebrale emorragico in sede talamica" dal certo esito infausto, il *Per_4* avrebbe potuto vivere ancora un periodo non eccedente i 5 mesi (così come accertato nella CTU doc. 9). La condotta omissiva illecita della struttura sanitaria, come tale causativa dell'infezione nosocomiale, ha ridotto l'aspettativa di vita del paziente, il quale sarebbe comunque deceduto. In questo senso, la perdita della possibilità di vivere 5 mesi non può essere sussunta entro i canoni della chance, che costituisce piuttosto un risultato favorevole e migliore rispetto alla condizione in cui si trova l'individuo prima dell'illecito.

10.3. A questo punto, occorre rilevare che, come riconosce la stessa appellante, nel nostro ordinamento non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da perdita anticipata della vita (cfr., per tutte, Cass. 26851/2023 *"In tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.*")

11. Il quarto motivo dell'appello principale, concernente il danno patrimoniale rivendicato per via ereditaria, è infondato.

11.1. Si dà preliminarmente atto dell'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in parola e si procede, quindi, alla decisione in merito, considerando che "*il vizio di omessa pronunzia - secondo*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

*consolidata giurisprudenza di questa Corte - non rientra fra quelli, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito (*Cass. 7 ottobre 2010 n. 20805).

11.2. Ciò posto, la tesi dell'appellante – secondo la quale il *Per_4* dipendente presso la *[...] Controparte_8* poi divenuta *Controparte_9* avrebbe continuato a lavorare anche nei 5 mesi di vita non vissuta a causa della infezione nosocomiale contratta nella struttura ospedaliera presso la quale era stato ricoverato – è certamente da escludere. Infatti, quand'anche il paziente non avesse contratto la grave infezione, con conseguente estensione dell'aspettativa di vita a massimo cinque mesi, egli non avrebbe comunque potuto svolgere attività di alcun tipo. Si ricorda, a tal proposito, che le condizioni del paziente erano talmente gravi da impedire ogni attività già in data 25.05.2015, quando si sottopose ad intervento chirurgico presso l [redacted] dove restava fino al trasferimento presso il [redacted] Aquilano il 10.06.2015, segnatamente nel reparto di rianimazione in ragione dell'importante deterioramento dello stato neurologico.

12. In conclusione, a parziale riforma della sentenza gravata che, per il resto, s'intende confermata:

- in accoglimento del primo motivo dell'appello principale, la *CP_4* va condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (parentale), in favore di *Parte_1* *iure proprio*, quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Persona_1* *Persona_5* e *Persona_6* e per conto degli stessi, la somma di € 103.942,80 (€ 34.647,6 per ciascuno dei tre figli minori), oltre interessi al saggio legale da calcolarsi sulla predetta somma devalutata al momento del [redacted] e via via, anno per anno rivalutata, sino alla data della presente decisione, ed altresì interessi nella stessa misura sull'importo finale dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo.

- in accoglimento (parziale) del primo e secondo motivo dell'appello incidentale della *CP_4* la somma dovuta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (parentale) in favore di *Parte_1* *[...]* *iure proprio*, va rideterminata in € 35.225,00, oltre interessi al saggio legale da calcolarsi sulla predetta somma devalutata al momento del [redacted] e via via, anno per anno rivalutata, sino alla data della presente decisione, ed altresì interessi nella stessa misura sull'importo finale dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

13. Per quanto riguarda le spese processuali, data la riforma parziale della pronuncia impugnata, è necessario regolarle per entrambe i gradi giudizio e tra tutte le parti in giudizio, secondo un criterio unitario e globale in base all'esito complessivo della lite (v. ex multis, Cass. Ord. 6259/2014).

13.1. Esse vanno poste a carico della parte convenuta-appellata-appellante incidentale *CP_4* che, anche a seguito del presente grado del giudizio, risulta la parte soccombente. Invero, il parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attrice-appellante principale non determina soccombenza reciproca (v., per tutte, Cass. ss.uu. sent. 32061/2022); volendo qualificare la domanda risarcitoria concernente il danno patrimoniale come domanda formulata in un capo distinto, rileva pur sempre, nella valutazione complessiva delle pretese attoree, la sua minima portata rispetto all'altra avente ad oggetto il danno non patrimoniale. Non vi sono valide ragioni (neppure quelle "gravi ed eccezionali" ex sent. Corte Cost. 77/2018 relativa all'art. 92 c.p.c.) per compensare, anche in via parziale, le spese di lite dal momento che, per un verso, la domanda è stata pur sempre accolta in una misura significativa, e che, per altro verso, la controparte ha negato qualsivoglia responsabilità ed ha formulato eccezioni preliminari infondate.

13.2. Le spese di entrambi i gradi del giudizio si liquidano, sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del 13/8/2022, scaglione conforme al *decisum* (alla luce del *quantum* ridimensionato risultante dalla presente decisione e tenendo conto del principio che, in caso di più domande proposte da parti diverse contro una medesima parte, il valore non si somma ma è quello della domanda dal valore più alto; v. Cass. 10367/2024; dunque scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), valori medi, con aumento *ex* art. 4, comma 2, d.m. citato per pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale (+ 60%).

13.3. Si evidenzia, da ultimo, che il difensore dell'appellante principale, nel presente grado del giudizio al contrario del precedente, non si è dichiarato procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto s'intende confermata, così decide:

1) condanna la *Controparte_4* a pagare in favore di *Parte_1* in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Persona_1* *Persona_5* e *Persona_3* la somma complessiva di € 103.942,80, oltre interessi come esposto in motivazione;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898

2) ridetermina in € 35.225,00, oltre interessi come esposto in motivazione, la somma che la *[...]* *Parte_5* deve pagare in favore di *Parte_1*

3) condanna *Controparte_4* a rimborsare in favore di *Parte_1* le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in € 12.185,60, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per onorario ed € 777,00 per esborsi e, quanto al secondo grado, in € 15.985,60, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso ed € 27,00 per esborsi.

Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2026.

Il Consigliere estensore

(dott. Marco Bartoli)

Il Presidente

(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-898